

Allegato "P" al Repertorio n. 114.683/23.859

S T A T U T O

TITOLO I

Costituzione - Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

Art. 1 - E' costituita una società per azioni con la denominazione "POLITEAMA PRATESE S.p.A."

Art. 2 - La sede legale della società è in Prato, via Catani n. 28/c.

La società potrà trasferire la sede sociale altrove in Italia, istituire ed abolire sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

Art. 3 - La società ha lo scopo di promuovere la produzione e la distribuzione di manifestazioni teatrali, di prosa, musicali e cinematografiche nonché di gestire le manifestazioni stesse, con particolare riferimento allo spazio teatrale "Politeama Pratese", e di concorrere alla più larga diffusione della cultura teatrale e cinematografica.

Essa potrà inoltre gestire manifestazioni congressuali, espositive, sportive e culturali in genere.

Per conseguire tali finalità la società:

a) cura la produzione e l'allestimento di spettacoli teatrali, sia in proprio che in collaborazione con altri organismi ed istituzioni che operano con analoghi fini;

b) assume la gestione, per conto di Enti pubblici e privati, degli spazi teatrali e cinematografici, espositivi e congressuali e l'organizzazione delle attività connesse che ad essa verranno affidate, alle condizioni da stabilirsi in apposite convenzioni;

c) può affidare la gestione ed organizzazione delle attività di cui al premesso oggetto sociale, in tutto o in parte, ad enti pubblici e privati, alle condizioni da stabilirsi in apposite convenzioni;

d) promuove, organizza e svolge attività teatrali, musicali e culturali divulgative e formative, avvalendosi anche dell'opera di collaboratori ed istruttori a cui demandare lo svolgimento di eventuali attività didattiche;

e) può stipulare rapporti di collaborazione e di partnerariato con soggetti che intendano realizzare materiale promozionale e commerciale inerente alle manifestazioni ed alle attività svolte, quali video, cassette registrate, raccolte fotografiche, opuscoli, libri ed oggettistica in genere e può curarne, sia in proprio che in collaborazione con altri organismi ed istituzioni che operano con scopo analogo o connesso, la diffusione e la commercializzazione;

f) può curare la acquisizione di spazi teatrali in locazione, comodato o in proprietà, nonché la loro ristrutturazione e manutenzione;

g) può acquisire partecipazioni ed interessenze in enti o società aventi oggetto analogo o connesso al proprio; può promuovere o partecipare a società, comunioni, istituzioni, con-

zorzi di diritto privato ed altre forme associative che abbiano per oggetto le attività di cui all'oggetto sociale;

h) può attivare ogni possibile strumento che gli permetta di accedere alle sovvenzioni comunitarie e regionali e può raccogliere fondi tra i propri soci, purchè nei limiti e condizioni previsti delle norme vigenti;

i) può compiere qualsiasi operazione commerciale e finanziaria, mobiliare ed immobiliare, prestare fidejussioni e avalli, pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie personali e reali a favore di terzi, purchè in via strumentale agli scopi sociali.

Art. 4 - La società avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione assembleare.

La società potrà essere sciolta prima della scadenza del termine con deliberazione assembleare.

## TITOLO II

### Capitale Sociale - Quote

Art. 5 - Il capitale sociale è di Lire 200.000.000 (Duecentomilioni) diviso in n. 200.000 (duecentomila) azioni del valore nominale di Lire 1.000 (Mille) ciascuna. La società potrà emettere certificati rappresentativi di più azioni.

Ciascuna azione è nominativa, indivisibile e dà diritto ad un voto nelle Assemblee.

Il capitale potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea degli azionisti, anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi.

Art. 6 - Il capitale sociale potrà essere aumentato con l'osservanza delle disposizioni di legge.

In caso di aumento sarà riservato il diritto di opzione ai soci, secondo quanto disposto dall'art. 2441 del Codice Civile.

Art. 7 - Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 8 - La società può emettere obbligazioni al portatore e nominative nonchè cambiali finanziarie e certificati di investimento, ai sensi di legge. Spetta all'Assemblea di determinare la forma, le condizioni e le modalità di emissione, di collocamento e di ammortamento.

## TITOLO II

### Assemblea

Art. 9 - Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie ed hanno luogo presso la sede sociale oppure dove sarà stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, purchè in Italia.

Art. 10 - La convocazione delle Assemblee sarà effettuata nei modi di legge.

L'Assemblea è validamente costituita anche se non convocata nei modi sopra indicati, se vi è rappresentato l'intero capitale sociale e se vi partecipano tutti gli amministratori e

sindaci in carica.

Art. 11 - L'Assemblea ordinaria sarà convocata, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, quando particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi sempre dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le Assemblee saranno comunque convocate dal Consiglio di Amministrazione tutte le volte che sarà necessario.

Art. 12 - Alle Assemblee possono intervenire gli azionisti iscritti sul libro dei soci almeno 5 (cinque) giorni prima, con le modalità di cui all'art. 2370 C.C..

Art. 13 - Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega conferita anche a mezzo di semplice lettera, da altra persona, anche non azionista, a condizione che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto a partecipare all'Assemblea.

Art. 14 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Segretario del Consiglio di Amministrazione. In assenza di entrambi, l'Assemblea elegge il suo Presidente.

L'Assemblea elegge un segretario e, se lo ritiene opportuno, uno o due scrutatori. Il segretario e gli scrutatori possono essere scelti anche fra non azionisti.

Art. 15 - Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite e deliberano a norma di legge.

#### TITOLO IV

##### Consiglio di Amministrazione

Art. 16 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri.

Qualora il Comune di Prato partecipi alla Società, allo stesso è riservata la facoltà di nominare un Consigliere.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Essi continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati e, successivamente, sino a che non entrino in carica i loro successori.

Qualora nel corso di un esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, se gli amministratori rimasti in carica non sono unanimemente d'accordo nell'applicare il disposto dell'art. 2386, primo comma, del Codice Civile, questi ultimi dovranno convocare l'Assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Gli amministratori avranno il diritto al rimborso delle spese sostenute per doveri d'ufficio.

Qualora venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri in

carica, tutti gli amministratori decadranno e dovrà essere convocata immediatamente l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 - Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e un Segretario.

Art. 18 - Il Consiglio di Amministrazione si aduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, presso la sede sociale o altrove, in Italia, di norma una volta ogni tre mesi e comunque tutte le volte che il Presidente o, in sua assenza, il Segretario, lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta con lettera raccomandata, spedita almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, all'indirizzo di ciascun amministratore e sindaco risultante dai libri sociali, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma e/o telefax spedito, almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza, all'indirizzo di ciascun amministratore e sindaco risultante dai libri sociali.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito anche senza le formalità di cui sopra sempre che vi sia la presenza di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci effettivi.

Art. 19 - Per la validità dell'adunanza del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza; i consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono alle sedute per tre volte consecutive, decadono dall'ufficio.

Art. 20 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, più segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea degli azionisti.

Art. 21 - Il Consiglio di Amministrazione, entro i limiti stabiliti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni ed i propri poteri ad uno o più dei suoi membri che assumeranno la qualifica di consiglieri delegati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare o revocare Direttori e conferire mandati in genere.

In tutti i casi di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione determinerà la durata ed i limiti delle deleghe e degli incarichi, fissando le relative remunerazioni.

Art. 22 - Le adunanze e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno constare da processi verbali i quali,

redatti dal Segretario, vengono trascritti nel libro delle adunanze del Consiglio stesso e firmati dal Presidente e dal Segretario. Gli estratti di queste deliberazioni, certificati e firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci, fanno prova in giudizio o dovunque occorra produrli.

#### TITOLO V

##### Presidente

Art. 23 - La firma e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale ha facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente potrà, con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, delegare i poteri di cui al 1° comma, ai Consiglieri Delegati e/o a dipendenti della società, in via permanente per gruppi di atti o per singoli atti.

In caso di dimissioni, assenza o impedimento del Presidente, adempie le sue funzioni il Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma del Segretario costituisce prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

#### TITOLO VI

##### Collegio Sindacale

Art. 24 - Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dal Codice Civile.

I compensi spettanti ai sindaci sono stabiliti con riferimento alla tariffa dei dottori commercialisti.

I sindaci debbono intervenire alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non intervenga alle riunioni del Consiglio di Amministrazione per tre adunanze consecutive decade dalla carica.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere confermati. Essi continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio immediatamente successivo al termine predetto e, successivamente, sino a che non entrino in carica i loro successori.

#### TITOLO VII

##### Esercizi Sociali - Bilancio - Utili

Art. 25 - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione compilerà l'inventario delle attività e delle passività sociali e provvederà, in conformità alle disposizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nei modi e nei termini di legge.

Art. 26 - Gli utili risultanti dal bilancio dovranno essere destinati a riserva, a norma dell'articolo 2430 del Codice

Civile, e per la differenza a riserva straordinaria fino a quando non sarà completato il recupero del Politeama.

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato con le modalità stabilite dall'Assemblea degli azionisti.

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili andranno prescritti a favore della società ed assegnati al fondo di riserva.

#### TITOLO VIII

##### Scioglimento e Liquidazione

Art. 27 - In caso di scioglimento della società per qualsiasi causa, l'Assemblea dei soci nominerà, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, uno o più liquidatori, anche estranei alla società, stabilendone il compenso e determinando le modalità della liquidazione.

#### TITOLO IX

##### Disposizioni Generali

Art. 28 - Per quanto non è disposto dal presente statuto, si applicheranno le disposizioni delle leggi vigenti.

F.to Betti Roberta in proprio e nei nomi

Roselli Maurizio nei nomi

Coppini Giuliano

Magni Marcello

Lombardi Carlo

Giardi Mauro

Saccenti Roberto

Fineschi Mario

Mazzanti Nicola

Massai Goffredo

Muggiani Piccioli Lamberto

Cenni Roberto

Gramigni Marco

Zucchi Piero

Trentini Elvira

Managlia Luca

Massai Giovanni Rodolfo

Giusti Alessandro Antonio

Nardi Maurizio

Brunori Dario

Cecchi Massimo Graziano

Guarducci Giampiero

Cecchi Alessandro

Bartolozzi Nicola Dante

Ballerini Tina

Ciampalini Alessandro

Cecchini Renzo

Giusti Marco

Tempestini Fabio

dottor Stefano Balestri notaio